

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d'origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1° luglio 2013

[notificata con il numero C(2013) 3475]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/291/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione della Croazia all'Unione è prevista per il 1° luglio 2013. I prodotti di origine animale saranno soggetti a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾ Alcuni prodotti di origine animale tuttavia, introdotti in Croazia prima di tale data, non sono conformi alle norme pertinenti espresse in tale regolamento.
- (2) Alcuni di tali prodotti sono stati immessi in libera pratica in Croazia mentre altri non sono stati ancora vincolati a un regime doganale e sono tutt'ora sotto sorveglianza doganale.
- (3) Per facilitare la transizione dal regime attualmente in vigore in Croazia a quello istituito dall'applicazione della legislazione comunitaria, è opportuno fissare misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti.
- (4) Tali prodotti vanno immessi sul mercato nazionale della Croazia solo alle opportune condizioni. In particolare, in considerazione del fatto che l'attuale sistema di tracciabilità è insufficiente, i prodotti non conformi non devono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri.
- (5) I prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004 non vanno introdotti in altri Stati membri. Al fine di garantire che i prodotti in questione non siano oggetto di scambi all'interno dell'Unione, gli Stati membri devono effettuare i controlli del caso in applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾.
- (6) L'esportazione di tali prodotti a paesi terzi deve essere conforme agli accordi del caso e avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽³⁾.

- (7) Decorso un anno dalla data dell'adesione, i prodotti che non siano stati ancora immessi in libera pratica sul mercato in Croazia né esportati e che restano in deposito sotto sorveglianza doganale vanno distrutti.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti d'origine animale che:

- a) rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004;
- b) non sono conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) sono stati introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1° luglio 2013.

Articolo 2

Prodotti d'origine animale immessi in libera pratica in Croazia prima del 1° luglio 2013

I prodotti di cui all'articolo 1, immessi in libera pratica in Croazia prima del 1° luglio 2013, possono continuare a essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia per il periodo di un anno a decorrere dalla data predetta alle seguenti condizioni:

- a) non possono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri;
- b) devono recare un marchio nazionale prescritto dalla normativa nazionale croata in vigore alla data dell'immissione in libera pratica e differente dal bollo sanitario di cui alla sezione I del capo III dell'allegato I del regolamento (CE) n.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dal marchio di identificazione di cui alla sezione I dell'Allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Prodotti d'origine animale introdotti in Croazia ma non immessi in libera pratica prima del 1° luglio 2013

I prodotti di cui all'articolo 1, introdotti in Croazia prima del 1° luglio 2013 ma non immessi in libera pratica prima di tale data, possono essere immessi in libera pratica in Croazia e possono essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia unicamente sino al 30 giugno 2014, purché siano conformi a quanto prescritto dall'articolo 2.

Articolo 4

Divieto della spedizione di prodotti di origine animale dalla Croazia ad altri Stati membri

1. I prodotti di cui all'articolo 1 non possono essere spediti dalla Croazia ad altri Stati membri.
2. Gli Stati membri, ai sensi della direttiva 89/662/CEE del Consiglio e segnatamente dell'articolo 3, garantiscono che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.

Articolo 5

Esportazione verso paesi terzi

Per un periodo transitorio sino al 1° luglio 2014 i prodotti di cui all'articolo 1 possono continuare a essere esportati dalla Croazia verso paesi terzi alle seguenti condizioni:

- a) l'esportazione deve avvenire nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002;

- b) ogni partita deve uscire direttamente dal territorio della Croazia sotto la supervisione delle autorità competenti senza attraversare il territorio di altri Stati membri;
- c) ogni partita deve essere trasportata in un mezzo di trasporto sigillato dalla competente autorità e i sigilli vanno controllati al punto d'uscita dalla Croazia.

Articolo 6

Distruzione di partite sotto la sorveglianza dell'autorità doganale al 1° luglio 2014

Le partite di prodotti di cui all'articolo 1 che alla data del 1° luglio 2014 sono ancora soggette a sorveglianza doganale saranno distrutte sotto il controllo dell'autorità competente.

Tutti i costi relativi a tale distruzione sono imputati interamente al proprietario della partita.

Articolo 7

Applicazione

La presente decisione è applicabile solo se entrerà in vigore, e dalla data in cui entrerà in vigore, il trattato di adesione della Croazia.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.